



R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIO NI EMERGENZA

REGOLAMENTO ATTUATIVO



ART. 1 – SCOPO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto ed approvato sulla base dello Statuto associativo, a copertura dei punti che nello Statuto lo richiamano, e ad integrazione specifica delle procedure di gestione e coordinamento delle Attività della Associazione (rif.: Art. 2 punto 8 dello Statuto)

Parte1: Definizione e ambiti

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

Si definisce come attività del R.N.R.E. ogni intervento che comporti l'ausilio o la surrogazione ai mezzi di comunicazione ordinaria effettuato tramite l'impiego delle radio comunicazioni in ogni loro forma. Ciò in rapporto sia ad emergenza di massa sia per ogni necessità di Enti ed Associazioni che lo richiedano per fini collettivi e/o sociali attraverso l'opera del Volontariato organizzato.

Tale attività può essere esplicita in area LOCALE, NAZIONALE e INTERNAZIONALE.

Le attività che si sviluppano in area strettamente LOCALE (Comune, Provincia, Regione) sono di norma gestite direttamente dalle Associazioni stanziali presenti nel territorio, sia singole che raggruppate non si darà luogo all'intervento del livello nazionale qualora l'emergenza possa essere affrontata e risolta direttamente dalle organizzazioni locali

Per tutte le attività in ambito NAZIONALE ed INTERNAZIONALE che per la loro gravità ed estensione richiedono di norma l'intervento di tutte le Associazioni facenti parte del R.N.R.E., vi sarà di norma il coordinamento della struttura centrale.

ART. 3 - RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO

La struttura centrale del R.N.R.E. è l'organismo di riferimento per le attività di Protezione Civile: R.N.R.E. costituisce tra i suoi associati un gruppo organizzato di responsabili disciplinandone l'attività con apposite norme (vedi Art. 5).



R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

Il Responsabile di tale gruppo è il Presidente in carica, direttamente o tramite suo delegato, e svolge anche la funzione di punto di contatto e di interfaccia con gli Enti, Associazioni ed Amministrazioni dello Stato che intendono avvalersi della attività del R.N.R.E..

Il R.N.R.E., tramite il Presidente ed il Consiglio Direttivo, può organizzare il proprio settore di attività anche collaborando con le altre Associazioni o Enti – presenti sia in sede locale che nazionale – che perseguano obiettivi e finalità del Volontariato nell'ambito della Protezione civile.

Le attività di Protezione Civile in ambito nazionale ed internazionale dipendono direttamente dal Presidente nazionale: i volontari ed i mezzi del R.N.R.E. dovranno intervenire al di fuori del proprio territorio di competenza solo nell'ambito e sotto il coordinamento della struttura centrale dell'R.N.R.E..

Per le comunicazioni sociali ufficiali tra l'Associazione e le Organizzazioni aderenti è richiesto l'utilizzo della PEC in sostituzione della posta raccomandata.

ART. 4 - REGOLAMENTO RIUNIONI ORGANI SOCIALI DIRETTIVI

1. alla riunione del CDN e CdS sono ammessi:
 - a) tutti i rispettivi membri;
 - b) eventuali auditori su invito del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri. Hanno diritto di voto solo i componenti del CDN/ CdS presenti alla riunione stessa. Gli auditori sono vincolati, al pari dei membri effettivi, al rispetto delle regole sotto elencate, hanno diritto di parola ma non di voto.

Il segretario, prima di iniziare i lavori, dovrà verbalizzare chi sono i componenti presenti ovvero anche gli assenti indicando altresì eventuali auditori.



2. Durante la riunione nessuno dei partecipanti può eseguire registrazioni dirette o indirette anche parziali (vedi Statuto Art. 7 comma 4).
Il Segretario della riunione è l'unica persona che ha il diritto di poter effettuare una eventuale registrazione, ma deve darne conoscenza ai presenti e la stessa deve essere usata esclusivamente per la stesura del verbale.
Dopo l'approvazione del verbale (che avverrà con le modalità indicate nel comma 5) la registrazione dovrà essere distrutta. L'ascolto di tale registrazione, reso necessario in caso di controversie o, a detta dei componenti, di mal trascrizione deve avvenire in modo congiunto con il CDN ed il CdS.

3. Il Presidente della riunione sovrintende ai modi e all'ordine con cui procedere:
vengono espletati in progressione tutti i punti dell'ordine del Giorno, salvo venga richiesto e approvato un diverso ordine di discussione dell'OdG dovuto ad argomenti avente carattere di urgenza. Durante la discussione dei punti all'ordine del giorno tutti i partecipanti hanno diritto di parola e contraddittorio. Per ogni richiesta di decisione i componenti della riunione hanno facoltà di dare risposta affermativa, negativa o non votare affatto purché si esprimano in maniera chiara ed inequivocabile. In caso di dubbio su di un argomento posto all'OdG i Consiglieri possono chiedere una proroga per tale decisione. Tutto il CDN rimanderà tale decisione alla prossima riunione, ameno che tale decisione non rivesta carattere d'urgenza (ben indicata e ben specificata). In tal caso la decisione deve essere presa in seduta stante.
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

4. Il Segretario della riunione accerta che per ogni decisione sia verificato il voto chiamando con il nome ogni componente verificando la risposta.

5. Le riunioni si intendono chiuse legalmente dopo l'approvazione del verbale. Tale verbale verrà inviato a cura del Segretario dell'Organo a ciascun componente, a mezzo Posta Elettronica (PEC) con verifica di ricezione e lettura. Trascorsi tre giorni dalla spedizione senza alcuna comunicazione, il verbale si intenderà approvato; ciascun componente potrà far pervenire le proprie determinazioni inviando a



R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

tutti i membri dell'organo un messaggio PEC con verifica di ricezione e lettura ed apponendo accanto a ciascun punto all'OdG la dicitura "approvato" o "non approvato" e le relative motivazioni ostative all'approvazione del verbale.

I membri assenti riceveranno il verbale per conoscenza e non esprimeranno alcuna approvazione.

ART.5 - COMITATO TECNICO OPERATIVO

Il Comitato Tecnico Operativo (successivamente anche CTO) è una struttura consultiva e propositiva del Presidente ed è così composta:

- Presidente o suo Vice
- Coordinatore
- Referenti di Settore
- Referenti Operativi delle singole Associazioni aderenti

Compito principale del CTO è quello di definire le linee d'indirizzo Tecnico Operativo del Raggruppamento e di fornire al Presidente le competenze e le indicazioni necessarie.

Coordinatori

Coadiuvano il Presidente ricevendo le consegne dallo stesso. E' persona con anni di esperienza, in grado di organizzare e gestire autonomamente le attività emergenziali affidategli, gestendo le strutture ed i Volontari, organizzando i turni di lavoro e gestendo i rapporti Istituzionali nel rispetto degli indirizzi ricevuti. La qualifica viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Volontario dovrà seguire un percorso formativo effettuato secondo le linee guida RNRE.

La qualifica di Coordinatore si perde per:

- dimissione;
- comportamento non consono alla qualifica;
- incapacità;



Referente di Settore

Persona di comprovata esperienza in taluni settori tecnici o di rischio a supporto del RNRE. Essi hanno il compito di fornire supporto tecnico al Presidente ed ai Coordinatori durante gli interventi nello specifico settore. Sono nominati dal C.D. sentito il parere del Comitato Tecnico Operativo. Dette persone seguiranno direttamente la progettualità formativa (od indirettamente se viene nominato un Referente alla formazione), informativa e di adeguamento delle strutture e dei mezzi a disposizione nel proprio settore di attività. E' compito del Referente di Settore formulare e mantenere aggiornato il Regolamento del proprio settore. E' sottoposto a visione del Presidente ed è prerogativa del Consiglio Direttivo approvarlo, senza ratifica da parte dell'Assemblea. Ad essi possono essere richieste certificazioni riguardanti l'operatività di singoli Volontari impegnati nel settore di competenza, secondo le linee guida concordate con il C.D., qualora la certificazione ufficiale, o il percorso formativo ufficiale sia in corso ovvero in mancanza di un percorso ufficiale di certificazione. Per i componenti del CTO non è previsto alcun compenso

Referente operativo d'Associazione.

Persona designata per iscritto dalla propria Organizzazione di appartenenza. Sarà colui in grado di gestire i volontari, i mezzi e le attrezzature della propria Associazione o ad essa posti in uso, sia nelle fasi operative che durante le normali attività

Capo Squadra

Questa figura non rientra nei componenti effettivi del CTO, ma è figura operativa di riferimento necessaria. Nominato dalla propria Organizzazione di riferimento, è persona capace e leader riconosciuto all'interno della propria Associazione e possibilmente valutato positivamente anche dalle altre Associazioni. Deve avere un ruolo attivo in Protezione Civile da almeno tre anni e dovrà aver seguito, positivamente, il percorso formativo effettuato secondo le linee guida RNRE. Egli gestisce una squadra di Volontari della propria Organizzazione o di più Associazioni (descrizione di Squadra: 4/7 volontari). In caso di presenza di pari qualificati, gestirà il coordinamento delle squadre il più anziano di qualifica.



La qualifica di Capo Squadra si perde per:

- dimissione;
- comportamento non consono alla qualifica;
- incapacità.

Nomine durante le Emergenze

Durante le Emergenze e solo nel caso i fatti lo rendano necessario, il Presidente potrà nominare o rimuovere i Coordinatori ed i Referenti dei vari settori ed i loro eventuali collaboratori, questo al fine di colmare eventuali disfunzioni all'interno dell'organico del CTO. L'Assemblea dei Soci od il Consiglio Direttivo, al termine dell'evento, potranno richiedere le motivazioni di tali eventuali atti.

Possono far parte del Comitato anche singoli Volontari che, per professionalità operativa o altri requisiti vengano proposti dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, quali membri a pieno titolo del Comitato Tecnico Operativo.

I membri del CTO entrano in carica con delibera del CDN e mantengono l'incarico fino a delibera contraria.

ART. 6 - ADESIONE AL RAGGRUPPAMENTO

Al Raggruppamento possono aderire tutte le Organizzazioni le cui finalità e competenze siano in linea con gli scopi statutari del R.N.R.E. e di ineccepibile condotta morale e operativa. Il CDN si riserva comunque il diritto di sentire le Organizzazioni aderenti nonché di ricercare documentazione e di svolgere istruttorie, ricerche ed acquisire informazioni sull'Associazione richiedente, sia sul territorio che attraverso Enti ed Organi competenti (Stato, Enti locali, ecc.).

Non possono iscriversi singole unità operative, sezioni o entità locali che facciano già parte di altre associazioni, raggruppamenti o federazioni. Le Associazioni che per struttura territoriale sono presenti in più regioni, possono iscriversi o come unica Organizzazione o come entità regionale,



R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

sempre che l'Organizzazione abbia lo status di Associazione con proprio Codice Fiscale e che nello Statuto sia esplicitamente dichiarata l'autonomia amministrativa, contabile ed operativa.

Non sono ammesse Organizzazioni che portano nella ragione sociale il marchio e/o la denominazione R.N.R.E.. Per le sole attività di Protezione Civile è ammesso il prefisso R.N.R.E. seguito dal proprio acronimo.

E' comunque facoltà del Presidente anche su proposta dei Soci, invitare al R.N.R.E. singole persone le quali per notorietà, pratica operativa o altre qualifiche siano ritenute, idonee a svolgere le attività del Raggruppamento. Queste dovranno essere iscritte (per tutto il periodo di lavoro) in una delle Organizzazioni aderenti.

Criteria d'ammissione, mantenimento dell'iscrizione e di decadenza

1. presentazione d'apposita domanda scritta da parte delle associazioni interessate contenente le informazioni ed i documenti sotto riportati:
 - a) dichiarazione del Presidente dell'associazione di aver letto ed accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti del Raggruppamento;
 - b) autocertificazione attestante il possesso di una polizza assicurativa per i propri volontari, contro infortuni, malattie connesse ad attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi, come indicato nella L.266/91;
 - c) versamento quota associativa annuale, se prevista;
 - d) copia dello Statuto ed Atto Costitutivo dell'Associazione con allegato l'elenco dei soci operativi (da aggiornare annualmente).
 - e) indicare almeno un numero telefonico di reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa della Organizzazione;
 - f) indicare il recapito per la posta elettronica e PEC;

2. Valutazione positiva del Consiglio Direttivo in merito anche l'effettiva consistenza e capacità operativa eventualmente sentito anche il parere del CTO. La delibera è insindacabile.



Gli Associati non favorevoli all'iscrizione dell'Associazione richiedente, dovranno presentare al Consiglio Direttivo istanza entro 45 giorni dalla delibera, motivandola per iscritto. Nel caso vi sia la presentazione dell'istanza d'opposizione verrà sospesa la qualifica di Socio all'Organizzazione fino alla valutazione da parte del CDN.

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione

- a) possesso dei requisiti necessari all'atto dell'iscrizione;
- b) indirizzo di posta elettronica frequentemente visionato, per ricevere le comunicazioni dal Raggruppamento;
- c) garantire la reperibilità h24 tramite telefono;
- d) essere disponibile ad intervenire in qualsiasi tipo di emergenza nei tempi e modi richiesti dai piani operativi del Raggruppamento;
- e) autonomia nel trasporto dei propri Volontari per raggiungere il luogo dell'attività;
- f) garantire almeno una squadra (4 Volontari) di pronta partenza per l'intera giornata tramite cellulare (h/24) della struttura operativa dell'Organizzazione secondo la tempistica indicata dal CDN;
- g) comunicazione al Raggruppamento in caso di attivazione da parte di un altro Ente;
- h) che i Volontari di Protezione Civile dell'Associazione aderente siano in regola con il DL 81/2008 inerente la Protezione Civile.

Art 7 – ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI

A seguito di attivazione del RNRE da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (di seguito DPC) o di altro organismo statale, il Presidente o suo delegato provvederà a darne comunicazione ai Referenti Operativi d'Associazione delle Organizzazioni appartenenti ad RNRE.

La Segreteria Nazionale o all'occorrenza la Segreteria d'emergenza creata per l'occasione o la segreteria delle singole Organizzazioni aderenti, forniranno gli elenchi dei Volontari disponibili indicando anche coloro cui necessita l'attivazione per Art. 9 e 10 DPR



R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

194/2001 dandone comunicazione ai datori di lavoro per i benefici di legge. Sarà quindi censito un elenco di quei volontari che necessitano dei benefici di legge, Art. 9 DPR 194/2001 con tutti i riferimenti degli stessi e del datore di lavoro.

I volontari saranno suddivisi a secondo della disponibilità e della distanza che potrà essere :

- 1) gruppo prima partenza immediata: entro 4 ore;
- 2) gruppo seconda partenza: entro 24 ore;
- 3) gruppo terza partenza: entro 48 ore;
- 4) gruppo di supporto: per servizi dalla propria sede.

ART. 8 – CONTRIBUTI E QUOTE SOCIALI

Ogni Organizzazione aderente all'R.N.R.E ha il dovere di partecipare alla vita ordinaria del Raggruppamento e di versare la quota annuale di iscrizione definita annualmente dal CDN.

Il pagamento della quota sociale sarà la condizione indispensabile per far parte di R.N.R.E., avere diritto di voto nelle Assemblee e presentare propri candidati alle cariche sociali.

Dato che l'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, la quota sociale dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio, secondo le indicazioni del segretario o del contabile del R.N.R.E.

Coloro che non rinnovano entro il 31 gennaio perdono la qualità di Socio. Il Socio che non ha pagato è tenuto a togliere immediatamente tutti i loghi ed i riferimenti riportanti ad R.N.R.E. nonché a restituire il materiale e/o le attrezzature eventualmente assegnatogli in comodato d'uso.

ART.9 – SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DPI ed AUTOPROTEZIONE

Tutti i Volontari appartenenti alle Organizzazioni aderenti al RNRE potranno fregiarsi dei loghi del RNRE e del Volontariato nazionale di Protezione Civile. Inoltre i Referenti operativi delle Associazioni aderenti dovranno provvedere a consegnare ai Volontari della propria Organizzazione la tessera di riconoscimento nazionale fornita da RNRE.

Per il Volontari ed i mezzi impegnati in operazioni a seguito di attivazioni nazionali, l'essere facilmente riconoscibili ed identificabili è un obbligo di legge: di conseguenza ogni Volontario dovrà essere munito





R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza


oltre della tessera sopra detta, della divisa o pettorina ufficiale del RNRE, eventualmente integrata con il logo della singola Associazione di appartenenza.

Viste le richieste che provengono dalle forze operative istituzionali di dotarci di strumenti di riconoscimento, considerando la necessità di rendere facilmente individuabile le figure di coordinamento del Volontariato anche alla cittadinanza soccorsa, visto che in attività regionali/nazionali i Volontari provenienti da più Organizzazioni non si conoscono tra loro, al fine di rendere visibili e riconoscibili i Volontari con qualifiche, sono utilizzati i seguenti strumenti:

Per i Coordinatori Cappellino/Elmetto/Caschetto Giallo e stemma con scritta rossa della qualifica su sfondo giallo e bordo rosso



Per i Capi Squadra Cappellino/Elmetto/Caschetto Rosso e stemma con scritta gialla della qualifica su sfondo rosso e bordo giallo.



Per i Volontari Cappellino nero o Elmetto/Caschetto blu (in alternativa per le attività AIB il casco può essere bianco) e stemma con scritta gialla del nome su sfondo nero e bordo giallo.



Ogni Volontario che faccia attività in nome e per conto di R.N.R.E. deve **OBBLIGATORIAMENTE** indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che possono variare a secondo dell'attività svolta (scarpe antinfortunistica, casco di protezione, imbracature e/o cinturoni di



R.N.R.E.
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza

sicurezza, guanti, divisa alta visibilità, maschera antipolvere, occhiali di protezione, etc.) e deve essere stato adeguatamente formato, informato ed addestrato al compito assegnato come da DL 81/2008 e che hanno svolto il controllo sanitario ovvero la sorveglianza sanitaria ove prevista.

I Volontari dovranno controllare l'idoneità dei DPI in uso e quando questi non siano più idonei a svolgere le loro funzioni protettive sostituirli ovvero se ricevuti dall'Associazione di appartenenza comunicarne prontamente la richiesta di sostituzione. Il Volontario non munito di adeguati DPI non può essere impiegato per le mansioni che prevedano l'utilizzo dei DPI stessi.

E' compito dell'Associazione di appartenenza del Volontario comunicare al personale in forza al Raggruppamento la non idoneità del medesimo a taluni compiti. E' facoltà dei responsabili del Raggruppamento esonerare in via preventiva Volontari ritenuti non idonei all'attività in corso e non muniti dei DPI necessari ed eventualmente fatti rientrare alle proprie sedi in attesa di verifiche.

E' ammesso per un periodo transitorio l'utilizzo di divise delle singole Associazioni purché dotate del logo di RNRE e del logo del DPC. I mezzi in dotazione alle Associazioni aderenti o facenti parte della Colonna Mobile Nazionale di RNRE e dati in comodato d'uso saranno preferibilmente di colore bianco e riporteranno sulle fiancate, gli stemmi del raggruppamento e della propria associazione, fissi e/o magnetici.

Un'uniforme perfetta, corretta anche nei particolari, può sembrare cosa di poca importanza, eppure ha il suo valore nello sviluppo di una certa dignità personale e ha un significato enorme per quanto riguarda la considerazione di cui l'Associazione gode presso gli estranei, i quali giudicano da ciò che vedono. L'utilizzo dell'uniforme prevede un comportamento personale che sia adeguato all'immagine professionale che, per coloro che scelgono di frequentare questa Organizzazione, deve essere già ben chiara fin dall'iscrizione. I Volontari devono abituarsi a considerare che l'immagine che ognuno di loro offre di sé è veicolata sia dall'abbigliamento sia dal comportamento che la divisa suggerisce. L'uniforme deve essere in ordine e pulita (ad esclusione dei momenti

operativi). L'utilizzo della divisa è parte integrante dell'immagine dell'Associazione.

Si raccomandano le Associazioni aderenti di vigilare sui propri Soci per il mantenimento in ordine della propria immagine.



Art.10 - VOLONTARI MINORENNI

Le Associazioni in cui è permessa l'iscrizione anche di minorenni devono provvedere, nel caso il minore intenda partecipare ad attività di PC, affinché alla domanda d'iscrizione del minore sia allegata l'autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci all'iscrizione stessa ed una liberatoria con cui i genitori o chi ne fa le veci si impegnano ad assolvere da qualsivoglia responsabilità civile e penale l'Associazione di appartenenza, le Associazioni di secondo livello alla quale l'Organizzazione aderisce, i relativi Consigli Direttivi ed i loro Presidenti, rispetto a decesso, infortunio, malattie ed intossicazioni di ogni genere che dovessero accadere al volontario minorenne durante tutte le attività svolte dall'Associazione, siano esse operative o formative, di supporto alle emergenze, compreso il trasporto a bordo di automezzi necessari a svolgere l'attività e durante la frequentazione delle sedi di Protezione Civile.

1. Al Volontario minorenne sono precluse cariche associative all'interno del Raggruppamento ed incarichi di responsabilità.
2. Deve presentare annualmente un certificato medico di sana e robusta costituzione alla propria Associazione.
3. Potrà partecipare a tutte le attività di formazione, ma non verrà mai attivato per attività "operative" d'emergenza. Potrà svolgere attività di supporto logistico all'emergenza come ad esempio: in sala operativa a supporto degli operatori, supporto al magazzino materiali, distribuzione di viveri e beni di conforto, ecc., ed alle attività di addestramento ove sussistano parametri di sicurezza tali da garantirne l'incolumità.
4. Il Volontario minorenne dovrà essere gestito esclusivamente da Volontari dell'Associazione di appartenenza.

Così come approvato dall'Assemblea dei Soci il 11 Gennaio 2015

*Il presente regolamento è composto di 10 articoli e 13 pagine vidimate dai
Soci presenti*
